

Provincia di Cuneo

Determinazione dirigenziale n. 407 del 13.02.2017: D. Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.. Progetto di rinnovo ed ampliamento della coltivazione di una cava di dolomia, nel Comune di Roccaforte Mondovì, già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla D.G.P. n. 430 del 04.11.2008. Proponente: INTERSTRADE S.p.A, Regione Rulfi, 12088 - Roccaforte Mondovì (CN). Esecuzione sentenza T.A.R. Piemonte, n. 579/2016. Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale con esclusivo riguardo alla valutazione di impatto acustico.

(omissis)

IL DIRIGENTE Di SETTORE

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

(omissis)

DI CONFERMARE i contenuti della D.G.P. n. 430 del 04.11.2008 con la quale era stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione di una cava di dolomia, nel Comune di Roccaforte Mondovì, presentato in data 17.12.2007 con prot. n. 65317 da INTERSTRADE S.p.A.- Regione Rulfi - 12088 ROCCAFORTE MONDOVÌ (CN) – **con esclusione della parte relativa alla VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO** che risulta essere oggetto del presente provvedimento.

DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, in ordine alla valutazione di impatto acustico relativa al progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione di una cava di dolomia, nel Comune di Roccaforte Mondovì, già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla succitata D.G.P. n. 430 del 04.11.2008, presentato dalla ditta INTERSTRADE S.p.A.- Regione Rulfi - 12088 ROCCAFORTE MONDOVÌ (CN) **con le seguenti condizioni:**

- **che l'azienda completi tutte le fasi in progetto (fasi dalla I alla VIII Elaborato Ing. Paolo Onali e Arch. Chiara Devecchi del 03.10.2016), prima del riavvio dell'attività lavorativa;**
- sulla base del contenuto della Sentenza TAR e delle verificazioni di ARPA Lombardia, si richiamano le condizioni di riferimento per la verifica del livello d'immissione differenziale: il livello equivalente di rumore residuo al primo piano dell'abitazione del sig. Stralla, misurato a finestre aperte, deve essere considerato compreso in un range tra 42.3 dB(A) e 44.7 dB(A);
- al termine dei lavori in progetto (fasi dalla I alla VIII Elaborato Ing. Paolo Onali e Arch. Chiara Devecchi del 03.10.2016) deve essere inviata una relazione descrittiva, a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale, alla Provincia, al Comune sede dell'impianto, al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ed ai sig.ri Stralla;
- deve altresì essere data preventiva comunicazione, agli stessi soggetti, dell'avvio dell'attività lavorativa, per l'effettuazione del monitoraggio acustico;
- entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa, deve essere effettuata una verifica dei livelli acustici, dando un preavviso con 15 giorni di anticipo alla Provincia, al Comune sede dell'impianto, al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ed ai sig.ri Stralla, al fine di consentire ai tecnici del Dipartimento ARPA e ad eventuali consulenti di parte, di presenziare alle misure. Qualora nel corso delle misure emergesse la non disponibilità dei Sig.ri Stralla a concedere l'accesso alla propria abitazione, si dovrà fare riferimento alla riduzione del livello equivalente tra l'interno e l'esterno

dell'abitazione pari a 3.2 dB, come determinato da ARPA Lombardia nel corso della verifica disposta dal TAR Piemonte;

- entro 30 giorni dal completamento delle misure, deve essere inviato ai soggetti di cui sopra, un elaborato a firma di tecnico competente in acustica ambientale, unitamente alle schede di misura, che illustri gli esiti del monitoraggio in relazione agli obiettivi progettuali;

- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, l'attività lavorativa dovrà essere sospesa e dovranno essere presentati ulteriori interventi di contenimento delle emissioni sonore.

DI DEMANDARE il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale di cui alla L.R. 17 novembre 2016, n. 23 “*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*”, al successivo procedimento di competenza provinciale.

DI FARE SALVI gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio della cava.

(omissis)

DI STABILIRE che, al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dia tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte.

DI STABILIRE che il presente giudizio di compatibilità ambientale – tenuto conto dei precedenti provvedimenti - ha efficacia sino al 04.10.2023 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, senza che sia intervenuta richiesta di proroga, il Giudizio di Compatibilità ambientale perde efficacia.

(omissis)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

ALLEGATO 1(*omissis*)

ALLEGATO 2(*omissis*)

ALLEGATO 3(*omissis*)

ALLEGATO 4(*omissis*)

ALLEGATO 5(*omissis*)

ALLEGATO 6(*omissis*)

ALLEGATO 7(*omissis*)

ALLEGATO 8(*omissis*)